



PROVINCIA DI CHIETI

Codice fiscale 80000130692 - Partita Iva 00312650690

SETTORE N° 3

VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO CONCESSIONI STRADALI E TRASPORTI

REGOLAMENTO

**PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI
RELATIVE**

ALL'ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE

INDICE

TITOLO I – DELLE GENERALITA’	pag. 5
ART. 1 – FONTI NORMATIVE	pag. 5
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 6
ART. 3 – CATEGORIE	pag. 6
TITOLO II – DELLA AUTORIZZAZIONE E DEL RICONOSCIMENTO	pag. 7
ART. 4 – AUTORIZZAZIONE	pag. 7
ART. 5 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	pag. 7
ART. 6 – REQUISITI PERSONALI E MORALI	pag. 8
ART. 7 – CAPACITA’ FINANZIARIA	pag. 9
ART. 8 – DISCIPLINA DELL’AUTORIZZAZIONE	pag. 9
ART. 9 – PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI	pag. 11
ART. 10 – CENTRI DI ISTRUZIONE	pag. 11
ART. 11 – RICONOSCIMENTO	pag. 12
ART. 12 – ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	pag. 13
TITOLO III – DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE	pag. 14
ART. 13 – LOCALI	pag. 14
ART. 14 – ARREDAMENTO DIDATTICO	pag. 14
ART. 15 – MATERIALE DIDATTICO: LEZIONI TEORICHE	pag. 15
ART. 16 – MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI GUIDA	pag. 16
ART. 17 – DISPOSIZIONI RELATIVE AI CENTRI DI ISTRUZIONE	pag. 17
ART. 18 – RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI	pag. 17
TITOLO IV – DEL PERSONALE DIDATTICO	pag. 18
ART. 19 – INSEGNANTI DI TEORIA ED ISTRUTTORI DI GUIDA	pag. 18
ART. 20 – RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DIDATTICO	pag. 18
TITOLO V – DELLA GESTIONE DELL’AUTOSCUOLA E DEL CENTRO DI ISTRUZIONE	pag. 20
ART. 21 – TIPOLOGIE DEI CORSI DI INSEGNAMENTO	pag. 20
ART. 22 – DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMEN. DEI CORSI DI TEORIA	pag. 20
ART. 23 – DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMEN. DEI CORSI DI GUIDA	pag. 21
ART. 24 – REGISTRI E SCHEDE	pag. 21

ART. 25 – TENUTA DEI REGISTRI E DELLE SCHEDE	pag. 22
ART. 26 – ORARI DI APERTURA	pag. 23
ART. 27 – INFORMAZIONI	pag. 24
ART. 28 – CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’	pag. 24
ART. 29 – SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’	pag. 24
TITOLO VI – DEGLI ESAMI PER INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA	pag. 25
ART. 30 – ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE	pag. 25
ART. 31 – ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO	pag. 25
ART. 32 – BANDO	pag. 25
ART. 33 – REQUISITI MORALI E TITOLI	pag. 26
ART. 34 – DOMANDA DI AMMISSIONE	pag. 27
ART. 35 – PROGRAMMI D’ESAME PER INSEGNANTE DI TEORIA	pag. 27
ART. 36 – PROGRAMMI D’ESAME PER ISTRUTTORE DI GUIDA	pag. 27
ART. 37 – COMMISSIONE	pag. 28
ART. 38 – PROVE D’ESAME	pag. 29
ART. 39 – SUPERAMENTO DELL’ESAME	pag. 30
ART. 40 – TITOLO DI ABILITAZIONE	pag. 30
ART. 41 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL’ABILITAZIONE	pag. 31
TITOLO VII – DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI	pag. 31
ART. 42 – VIGILANZA	pag. 31
ART. 43 – SANZIONI	pag. 33
ART. 44 – CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI	pag. 34
ART. 45 – SCRITTI DIFENSIVI	pag. 34
ART. 46 – COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO	pag. 34
TITOLO VIII – DELL’OSSERVATORIO	pag. 34
ART. 47 – ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO	pag. 34
ART. 48 – COMMISSIONE PERMANENTE PROVINCIA-ASSOCIAZIONI	pag. 35
TITOLO IX – DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE	pag. 35
ART. 49 – NORMA DI RINVIO	pag. 35
ART. 50 – NORMA FINALE E TRANSITORIA	pag. 36
ART. 51 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 36

<u>ALLEGATI</u>	
<i>ALLEGATO A - PARTE FONDAMENTALE DEL PROGRAMMA DI ESAME PER INSEGNATI DI TEORIA</i>	pag. 37
<i>ALLEGATO B - PARTE COMPLEMENTARE DEL PROGRAMMA DI ESAME PER GLI INSEGNANTI DI TEORIA E PER GLI ISTRUTTORI DI GUIDA</i>	pag. 41

FAC – SIMILE MODULISTICA

<i>ALLEGATO C - DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI IDONEITA' PROFESSIONALE</i>
<i>ALLEGATO D - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA O DI RICONOSCIMENTO DEL CENTRO DI ISTRUZIONE</i>
<i>ALLEGATO E - RICHIESTA DI IMPIEGO DI INSEGNANTE / ISTRUTTORE QUALE SUPPLENTE TEMPORANEO</i>
<i>ALLEGATO F - RICHIESTA DI RILASCIO DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO</i>
<i>ALLEGATO G - AFFIDAMENTO BANCARIO</i>
<i>ALLEGATO H – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'</i>

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA **E DI CENTRO DI ISTRUZIONE**

TITOLO I **GENERALITA'**

ART. 1 **FONTI NORMATIVE**

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" e del Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole" e successive modificazioni ed integrazioni, le funzioni relative alla autorizzazione e alla vigilanza amministrativa delle imprese esercenti l'attività di autoscuola sono attribuite alla Provincia.
2. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 la competenza in materia di vigilanza tecnica, di espletamento degli esami per il conseguimento dell'idoneità per l'esercizio della attività di insegnante e di istruttore di autoscuola e di riconoscimento dei centri di istruzione per i conducenti di veicoli a motore spetta alla Provincia.
3. La materia del settore è disciplinata, oltre che dalle norme sopra indicate, anche dalla Legge 8 agosto 1991, n. 264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", dalla Legge 4 gennaio 1994, n. 11 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi", dal D.M. 317/95 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole", da decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti Dipartimento dei Trasporti Terrestri SIS in attuazione del precitato D.M. 317/95, e dal presente Regolamento.

ART. 2 **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. La disciplina del presente Regolamento si applica alle scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione e l'addestramento dei conducenti di veicoli a motore e che, pertanto, sono denominate "Autoscuole".
2. Le autoscuole, oltre ad esercitare l'attività di cui al comma 1, potranno svolgere attività di educazione stradale per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, anche presso le sedi scolastiche, previa acquisizione delle dovute autorizzazioni delle competenti autorità scolastiche.
3. Le autoscuole devono altresì effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in attuazione delle disposizioni emanate dal Ministero Infrastrutture e Trasporti Dipartimento dei Trasporti Terrestri SIS.

4. Le autoscuole possono svolgere, oltre alla attività di insegnamento alla guida, anche tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni, nonché tutte le pratiche relative alle patenti di guida ed, in particolare, il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, ai sensi del D. Lgs. 15/01/2002, n. 9 "Disposizioni integrative e correttive del Nuovo Codice della Strada, a norma dell'art. 1, comma 1 della L. 22/03/2001, n. 85". Nello svolgimento di detta attività si applicano le disposizioni di cui al "Regolamento per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 4 gennaio 1994, n. 11, l'attività indicata al n. 1 della tabella 3) allegata alla Legge 1 dicembre 1986, n. 870, "Esami per i conducenti di veicoli a motore" è di esclusiva competenza delle autoscuole.
6. Le autoscuole, infine, possono organizzare corsi di aggiornamento, con rilascio di relativo attestato di frequenza, che consentano di riacquistare i punti per le patenti di guida.

ART. 3 CATEGORIE

Le autoscuole autorizzate, ai sensi dell'art. 335, comma 10, del D.P.R. 16/12/1992 n° 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", si distinguono in Autoscuole di **tipo "A"** e Autoscuole di **tipo "B"**:

tipo "A" - autoscuole per conducenti di veicoli a motore autorizzate per la preparazione di candidati per:

1. il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
2. il conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E e delle patenti speciali delle categorie A1, A, B, C e D;
3. gli esami di revisione delle patenti di cui al punto 2;
4. il conseguimento dei Certificati di Abilitazione Professionale (CAP),
5. le autoscuole di tipo A possono preparare candidati agli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida, ai sensi dell'art. 335, comma 14, del Regolamento di esecuzione del C.d.S.

tipo "B" - autoscuole per conducenti di veicoli a motore autorizzate per la preparazione di candidati per:

1. il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
2. il conseguimento della patente di guida della categoria A e B e delle patenti speciali corrispondenti;
3. gli esami di revisione delle patenti di cui al punto 1.

TITOLO II DELLA AUTORIZZAZIONE E DEL RICONOSCIMENTO

ART. 4 AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di autoscuola deve richiedere l'autorizzazione alla Provincia di Chieti.
2. Possono ottenere l'autorizzazione sia persone fisiche che persone giuridiche. L'autorizzazione sarà rilasciata, in alternativa:
 - a) nel caso di persona fisica, al titolare della Ditta purché abbia la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento;
 - b) nel caso di persone giuridiche, al legale rappresentante o a persona da questo delegata.
3. Chiunque eserciti l'attività di autoscuola senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 656,00 a €. 2.623,00. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ai sensi e con le modalità dell'art. 212 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*" e, contestualmente, ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione dell'art. 348 del Codice Penale.

ART. 5 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale e sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società, deve essere indirizzata alla Provincia di Chieti .
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) attestazione di versamento della somma di €. 100,00 (cento/00) a titolo di istruttoria della pratica versata sul c/c n° 14666663 intestato Amministrazione Provinciale - Servizio Concessioni Stradali 66100 - Chieti;
 - b) attestazione di adeguata capacità finanziaria, ai sensi del successivo art. 7;
 - c) copia semplice dell'atto costitutivo per le Società di Persone;
 - d) copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società;
 - e) originale o copia autenticata del diploma di istruzione di secondo grado relativo al soggetto di cui all'art. 4 comma 2;
 - f) originale o copia autenticata del certificato di idoneità quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida, rilasciato da un Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri o da una Provincia;

- g) planimetria dei locali adibiti all'attività di autoscuola, in scala 1:100, vidimata da un tecnico abilitato, con l'indicazione dei requisiti tecnici previsti dal successivo art. 13, nonché, dichiarazione relativa alla idoneità dei locali in argomento all'attività di autoscuola ;
 - h) certificato di agibilità rilasciato dal Comune, relativo ai locali di cui alla lett. g), con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali stessi ;
 - i) contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali, in originale o in copia autenticata;
 - j) elenco dei veicoli, completo delle copie rese conformi agli originali, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445, delle carte di circolazione e dell'assicurazione, utilizzati per le esercitazioni agli esami di guida, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. 317/95;
 - k) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del precitato art. 47 del D.P.R. 445/2000 a firma del richiedente, con la quale viene attestata la disponibilità, presso i locali dell'autoscuola, del materiale di arredamento e delle attrezzature tecnico-didattiche previste dagli artt. 14 e 15;
 - l) originale o copia autenticata dell'eventuale atto di delega della rappresentanza legale a favore del soggetto di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) ;
 - m) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 - n) nel caso di società, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei soggetti di cui all'art. 4 comma 2 lett. b);
3. Al fine di anticipare la procedura di rilascio dell'autorizzazione, il titolare o il legale rappresentante potrà far precedere la domanda di cui al presente articolo da una istanza preventiva di richiesta di sopralluogo dei locali in cui si svolgerà l'attività della autoscuola, allegando i documenti di cui al comma 2 lett. g), h) e i).
4. Nel caso in cui il documento di cui al comma 2 lett. i) non sia ancora stato stipulato, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del dante causa, con cui dichiara che darà in disponibilità il locale al richiedente l'autorizzazione.

ART. 6 REQUISITI PERSONALI E MORALI

1. I soggetti di cui all'art. 4 comma 2 devono possedere, ai fini dell'ottenimento della autorizzazione per l'esercizio delle attività di autoscuola, i seguenti requisiti:
- a) avere compiuto ventuno anni;
 - b) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
 - c) essere in possesso di attestato di qualifica professionale quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida;
 - d) non essere delinquenti abituali, ai sensi degli artt. 102 e 103 del Codice Penale;
 - e) non essere delinquenti professionali, ai sensi dell'art. 105 del Codice Penale;
 - f) non essere delinquenti per tendenza, ai sensi dell'art. 108 del Codice Penale;

- g) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - h) non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero che non sia in corso, nei loro confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - i) non avere cause di divieto o di decadenza previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 “Disposizioni contro la mafia” e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 1 lett. d), e), f), g), h) ed i), si procederà ai sensi del successivo art. 43.

ART. 7 CAPACITA' FINANZIARIA

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono ottenere l'autorizzazione all'esercizio della attività di autoscuola, di cui all'art. 4, devono dimostrare adeguata capacità finanziaria.
2. La capacità finanziaria può essere comprovata da uno dei seguenti documenti:
 - a) certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a € 51.645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque/69);
 - b) attestazione di affidamento, secondo lo schema allegato al D.M. 317/95, relativa ad un importo di € 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) rilasciata, nelle varie forme tecniche, da aziende o istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50 (duemilionicinquecentottantaduemiladuecentottantaquattro/50).

ART. 8 DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono assoggettate al rilascio di una nuova autorizzazione le seguenti fattispecie:
 - a) ogni mutamento civilistico dell'impresa, in virtù del quale non permanga, in qualità di soggetto civilisticamente e professionalmente responsabile, il titolare precedente o un socio o un amministratore originari, che operavano già nell'impresa stessa, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 6;
 - b) trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare.
2. Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario dovrà richiedere l'autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Al cessionario verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 6, l'autorizzazione contestualmente alla revoca della autorizzazione precedente. Dalla data di efficacia dell'atto di cessione il cedente non potrà più continuare ad esercitare l'attività di autoscuola.
3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1 non sono soggette alla limitazione numerica di cui all'art. 9.

4. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell'amministratore di società al quale è stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 comma 2, l'attività può essere proseguita provvisoriamente a condizione che ne venga fatta richiesta, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore, al Dirigente. Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il certificato di morte, o il certificato medico attestante l'incapacità fisica o, ancora, il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto. L'autorizzazione avrà validità per un periodo di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi qualora sussistano giustificati e comprovati motivi. I soggetti subentrati, entro il periodo del suddetto anno, dovranno dimostrare di essere in possesso dell'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 31. In caso contrario, l'autorizzazione sarà revocata.
5. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data del decesso o dalla data del certificato medico o del provvedimento attestanti l'incapacità fisica o l'incapacità giuridica del soggetto.
Il mancato rispetto del precitato termine comporterà la revoca dell'autorizzazione.
6. Chi prosegue l'attività nei casi individuati ai commi 2 e 4 senza l'autorizzazione della Provincia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 656,00 (seicentocinquantesi/00) a € 2.623,00 (duemilaseicentoventitre/00). Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ai sensi e con le modalità dell'art. 212 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
7. Il disposto dei precedenti commi si applica anche in caso di recesso da Società dell'unico socio o amministratore al quale è stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 comma 2.
8. Se varia la sola denominazione della autoscuola, senza modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, entro trenta giorni dalla modifica, con domanda in carta legale, da inoltrare alla Provincia, l'aggiornamento della autorizzazione, dichiarando che la nuova denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. di Chieti.
9. In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati al comma 1 e al comma 8, si dovrà procedere, previa domanda da inoltrare alla Provincia entro trenta giorni dalla trasformazione o dalla modifica, all'aggiornamento della autorizzazione ed alla verifica, se del caso, del possesso dei requisiti di cui all'art. 7 in capo ai nuovi soci o ai nuovi amministratori.
10. Per il trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, alla Provincia con domanda in carta legale, l'aggiornamento della autorizzazione, allegando i documenti di cui all'art. 5 comma 2 lett. g), h), i), k), l), m) e n), ferma la possibilità di applicazione dei commi 3 e 4 del richiamato articolo.
11. I termini di cui ai commi 8 e 9 costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento delle autoscuole ed il loro mancato rispetto, come pure il trasferimento della sede senza l'autorizzazione, comporta nei confronti dell'autoscuola o Centro di Istruzione inadempiente, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 43 del presente regolamento.

12. L'attività deve essere iniziata entro trenta giorni dal conseguimento della autorizzazione ed entro i successivi trenta giorni dovrà essere presentata alla Provincia documentazione atta ad attestare l'avvenuta denuncia di inizio attività presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Chieti.
13. Qualora l'attività non venga iniziata entro il termine di cui al comma precedente, l'auto- rizzazione sarà revocata.
14. Il termine di cui al comma 12 per la presentazione alla Provincia della documentazione atta ad attestare l'avvenuta denuncia di inizio attività presso il registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Chieti costituisce disposizione per il regolare funzionamento delle autoscuole ed il suo mancato rispetto comporta l'applicazione, nei confronti dell'autoscuola inadempiente, delle sanzioni previste dall'art. 43 del presente regolamento.

ART. 9

PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni è considerato l'indice di motorizzazione, desunto dal rapporto, riferito ai valori provinciali, "abitanti/veicoli". L'indice è verificato ogni tre anni.
2. Per il rilascio delle autorizzazioni si applicano le limitazioni numeriche ai sensi dell'art. 1 del D.M. 317/95, e successive modifiche e integrazioni.
3. Qualora l'indice di cui al comma 1 ovvero il numero di abitanti dei Comuni subiscano variazioni rispetto alle soglie individuate dall'art. 1 commi 4 e 5 del Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, si procederà alla revisione delle autorizzazioni rilasciate e conseguente valutazione della possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni .
4. La Provincia di Chieti, a seguito della verifica di cui ai commi precedenti, provvederà, previa informativa al Presidente del Consiglio circa la limitazione numerica di cui al comma 2 precedente, e tramite Bando pubblico, a rendere nota la disponibilità di autorizzazioni per singolo Comune.
5. Quando il numero delle istanze è superiore al numero delle autorizzazioni rilasciabili per territorio comunale, le autorizzazioni saranno rilasciate in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) il maggior periodo di tempo, risultante da opportune attestazioni, di esercizio dell'attività di autoscuola, con la comprovata qualifica di cui all'art. 4 comma 2, nonché come dipendente o collaboratore familiare o associato in partecipazione;
 - b) anzianità dell'attestato di qualifica professionale.
6. Qualora i criteri definiti al comma 5 non fossero sufficienti a stabilire la priorità di assegnazione, si procederà alla aggiudicazione "per sorteggio" alla presenza degli istanti.

ART. 10

CENTRI DI ISTRUZIONE

1. E' consentito a due o più autoscuole autorizzate di consorzarsi, secondo le modalità stabilite dal Codice Civile (artt. 2602 e seguenti), e costituire Centri di Istruzione automobilistica che dovranno essere riconosciuti, ai sensi del successivo art. 11.

2. Il Responsabile del Centro dovrà possedere i requisiti, previsti per il titolare di autoscuola, di cui all'art. 6.
3. Il Centro di Istruzione deve avere sede diversa da quella delle autoscuole consorziate.
4. Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente purché siano dotate di quanto previsto al successivo art. 16, ai fini della esercitazione e della presentazione agli esami degli allievi iscritti nei loro registri e non inviati al Centro di Istruzione. Tale attività può essere limitata alla effettuazione dei corsi:
 - teorici e pratici;
 - solo teorici;
 - solo pratici, ma per il conseguimento di quelle categorie di patenti per le quali gli allievi non vengano inviati al Centro di Istruzione.
5. Ai Centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti e le generalità degli stessi vengono annotate su un apposito Registro.
6. Gli allievi non possono essere iscritti direttamente presso il Centro di Istruzione.
7. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso il Centro solo qualora questo sia provvisto di pista dichiarata idonea dal Ministero Infrastrutture e Trasporti Dipartimento dei Trasporti Terrestri SIS.

ART. 11 RICONOSCIMENTO

1. Il riconoscimento dei Centri di Istruzione spetta alla Provincia.
2. Le autoscuole che intendono consorziarsi e costituire un Centro di Istruzione devono presentare domanda alla Provincia di Chieti comunicando :
 - a) La denominazione delle autoscuole aderenti ;
 - b) L'ubicazione dei locali, i quali dovranno rispettare quanto disposto dall'art.13, nel caso in cui il Centro di Istruzione effettui corsi sia teorici che pratici ;
 - c) I tipi di corsi impartiti ;
 - d) I veicoli di cui il Centro dispone ;
 - e) L'attrezzatura didattica per l'insegnamento teorico, secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 15, in funzione dei corsi impartiti ;
 - f) Le generalità del Responsabile del Centro di Istruzione, che dovrà possedere i requisiti previsti dall'art. 6 ;
 - g) Le generalità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida .

Inoltre la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti :

- attestazione di versamento della somma di €. 100,00 (cento/00) a titolo di istruttoria della pratica versata sul c/c n° 14666663, intestato all'Amministrazione Provinciale – Servizio Concessioni Stradali – 66100 – Chieti ;

- atto costitutivo del consorzio ;
 - planimetria dei locali, in scala 1:100, vidimata da un tecnico abilitato, con l'indicazione dei requisiti tecnici previsti dal successivo art. 13, nonché, dichiarazione relativa alla idoneità dei locali in argomento, nel caso in cui il Centro di Istruzione effettui corsi sia teorici che pratici;
 - certificato di agibilità rilasciato dal Comune, relativo ai locali di cui al punto precedente, con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali stessi ;
3. I Funzionari preposti effettueranno uno o più sopralluoghi per verificare l'idoneità delle dotazioni secondo quanto previsto dal presente articolo.
 4. Il Centro di Istruzione deve avere sede in un Comune in cui ha sede una delle autoscuole consorziate.
 5. Qualora al Consorzio aderiscano anche autoscuole aventi sede in Comuni appartenenti a Province diverse, comunque limitrofi a quello in cui è ubicato il Centro di Istruzione, il riconoscimento di cui al comma 1 è effettuato dalla Provincia in cui è ubicato il Centro. In tal caso il competente Ufficio provvederà ad inviare, alle autorità competenti in materia di autoscuole delle altre Province interessate, tutte le comunicazioni necessarie per gli adempimenti di competenza.
 6. E' fatto comunque obbligo al Centro di istruzione di comunicare, entro trenta giorni, l'adesione al consorzio di nuove autoscuole.
 7. Il termine di cui al precedente comma costituisce disposizione per il regolare funzionamento del Centro di Istruzione ed il mancato rispetto comporta, nei confronti del Centro di Istruzione inadempiente, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 43 del presente regolamento.

ART. 12
ATTIVITA' DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

1. Oltre a quanto previsto dell'art. 2 del presente Regolamento, le autoscuole svolgono in via esclusiva gli adempimenti connessi alla effettuazione dell'esame per conducenti di veicoli a motore.
2. Le autoscuole possono svolgere altresì attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto.
3. Le autoscuole, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, non devono conseguire l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
4. All'esercizio, da parte delle autoscuole, delle attività individuate al comma 2 si applicano le norme del Regolamento per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativamente a:

- accesso agli Uffici Pubblici;
- orari di apertura;
- tariffe;
- registro-giornale;
- ricevute;
- sanzioni, in quanto applicabili.

TITOLO III DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

ART. 13 LOCALI

1. I locali dell'autoscuola, ai fini del rilascio della autorizzazione o del riconoscimento, devono avere i seguenti requisiti tecnici minimi :
 - a) un'aula di almeno mq. 25 di superficie e, comunque, tale che, per ogni allievo, siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l'aula, oppure laterale alla stessa, con ingresso autonomo;
 - c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed aerati.
2. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola.
3. I criteri dettati dai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 317/95, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n° 264; tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o chiusura al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
4. Per i locali delle autoscuole, sia esistenti che di nuova istituzione, si applica la normativa per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche di cui al D.M. 14.06.1989, n° 236.

ART. 14 ARREDAMENTO DIDATTICO

Ai fini del conseguimento della autorizzazione di cui all'art. 4 del presente regolamento, l'aula di insegnamento della autoscuola deve essere dotata almeno di:

- una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
- una lavagna delle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o, in alternativa, di una lavagna luminosa;

- un numero di posti a sedere per gli allievi proporzionato alla superficie dell'aula disponibile per ogni allievo.

ART. 15

MATERIALE DIDATTICO: LEZIONI TEORICHE

1. Ai fini del conseguimento della autorizzazione di cui all'art. 4, l'autoscuola dovrà disporre, oltre che dell'arredamento di cui all'art. 14, anche del seguente materiale per l'insegnamento teorico:

- a) cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, orizzontale e luminosa;
- b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
- c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
- d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
- e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
- e) pannelli, o tavole, relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
- g) tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
- h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici, le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.

Inoltre, le autoscuole di "tipo A" di cui al punto a), comma 10, dell'art.335 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*), che non aderiscono ad un consorzio, devono essere dotate di:

- i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
 - l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la classificazione di detti veicoli;
 - m) elementi frenanti, sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
2. Nel caso in cui l'autoscuola disponga di pannelli luminosi e/o di sistemi audiovisivi o informatizzati, l'obbligo della dotazione del materiale didattico è limitata ai punti a), c), e), i), h) e m) del precedente comma.
3. L'autoscuola, può altresì, attrezzarsi per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi.

ART. 16

MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI GUIDA

1. Il materiale per le esercitazioni e per gli esami di guida per le autoscuole di **tipo A**, così come definito dall'art. 3 del presente Regolamento, è il seguente:
 - a) motociclo, senza sidecar, di cilindrata superiore a 120 cmc, che raggiunge una velocità di almeno 100 km/h;
 - b) veicolo a motore della categoria B a quattro ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 100 km/h;
 - c) veicolo a motore della categoria C, con una massa massima autorizzata di almeno 10.000 kg ed una lunghezza di almeno 7 metri, che raggiunge la velocità di 80 km/h;
 - d) veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;
 - e) uno dei seguenti veicoli in alternativa:
 - autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18.000 kg ed una lunghezza di almeno 12 metri, che raggiunge la velocità di almeno 80 km/h;
 - complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata è di almeno 18.000 kg e la lunghezza di 12 metri, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;
 - un autobus di cui alla lett. d) con un rimorchio di almeno 4 metri.
2. Il materiale per le esercitazioni e per gli esami di guida per le autoscuole del **tipo B**, così come definito dall'art. 3 del presente Regolamento, è costituito dai veicoli di cui al precedente comma 1 lett. a) e b).
3. Tutti i veicoli sono muniti di cambio di velocità manuale e, ad eccezione di quello di cui alla lett. a), di doppio comando relativo almeno alla frizione ed al freno. Tali dotazioni devono risultare dalla carta di circolazione.
4. Si applica quanto stabilito ai commi precedenti fino alla data di entrata in vigore della norma di recepimento della Direttiva 2000/56/CE; da tale data si applicheranno le disposizioni previste in merito dal provvedimento di recepimento.
5. Dalla carta di circolazione dei veicoli di cui al comma 1 lett. c) ed e), ad eccezione dell'autobus, oltre che l'uso esclusivo "autoscuola", deve risultare l'uso speciale, ai sensi dell'art. 54 lett. g) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto attrezzati conformemente alle disposizioni impartite dal Ministero Infrastrutture e Trasporti Dipartimento dei Trasporti Terrestri SIS.
Nell'uso autoscuola è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami e la circolazione avente come scopo incombenze relative alla attività.
6. I veicoli di cui al comma 1 lett. a) e b) possono essere utilizzati ad uso privato, purché per essi si rinunci alla agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà e, per i veicoli di cui alla lett. b), i doppi comandi vengano resi inoperanti.
Qualora i veicoli di cui al comma 1 lett. a) e b) siano utilizzati ad uso privato, senza aver rinunciato alla agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà e senza che, per i veicoli di cui alla lett. b), i doppi comandi siano stati resi inoperanti, saranno applicate, nei confronti dell'autoscuola o del centro di istruzione presso i quali sono in dotazione i veicoli, la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da € 65,00 (sessantacinque/00) a € 262,00 (duecentosessantadue/00).

7. Tutti i veicoli sono immatricolati, anche tramite contratto di leasing, a nome del titolare dell'autoscuola, o dell'ente o della società oppure del consorzio che ha costituito il centro di istruzione.
I suddetti veicoli possono essere utilizzati presso autoscuole facenti capo ad un unico titolare o ente o società, purché sia rispettato il numero minimo previsto dalle norme vigenti.
Per i motocicli ed i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.
8. I veicoli devono riportare un contrassegno con la scritta "Scuola guida" avente le caratteristiche previste dall'art. 334 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.
9. Tutti i veicoli devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di guida che per l'effettuazione degli esami.
10. Qualsiasi modifica nel parco veicolare dovrà essere comunicata alla Provincia e contestualmente richiesta all'Ufficio Provinciale del Ministero Infrastrutture e Trasporti Dipartimento dei Trasporti Terrestri SIS.
11. E' altresì ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo, o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso, per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie speciali e della categoria B - E .

ART. 17

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CENTRI DI ISTRUZIONE

Il responsabile del Centro di Istruzione, ai fini del riconoscimento di cui all'art. 11, deve indicare, nella domanda, il tipo di corsi che saranno impartiti, ai sensi dei successivi artt. 21, 22 e 23. Secondo il tipo di corsi, il Centro di Istruzione dovrà essere dotato di idoneo arredamento e materiale didattico, di cui agli artt. 14 e 15, e di idoneo materiale per le esercitazioni alla guida, di cui all'art. 16.

ART. 18

RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI

1. Qualora, a causa di qualsiasi evento venissero meno le condizioni prescrittive di cui agli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento, l'autoscuola o il centro di istruzione è tenuto a dare comunicazione alla Provincia entro quindici giorni e a ripristinare le condizioni prescritte entro sessanta giorni dall'evento.
2. Tale termine è prorogabile con provvedimento a cura della Provincia, su richiesta motivata dell'interessato.
6. I termini di cui al precedente comma costituiscono disposizione per il regolare funzionamento delle autoscuole ed il loro mancato rispetto comporta, nei confronti dell'autoscuola o Centro di Istruzione inadempiente, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 43 del presente regolamento.

TITOLO IV DEL PERSONALE DIDATTICO

ART. 19 INSEGNANTI DI TEORIA ED ISTRUTTORI DI GUIDA

1. Il personale didattico dell'autoscuola o del Centro di Istruzione è costituito da soggetti qualificati come insegnanti di teoria o istruttori di guida oppure da soggetti che cumulino entrambe le qualifiche. Le predette qualifiche possono essere, peraltro, possedute dal titolare, dal legale rappresentante, dal socio o dall'amministratore.
2. La qualifica, così come indicata al comma 1, è comprovata da apposito attestato, ottenuto a seguito di esame, ai sensi del successivo art. 31.
3. L'autoscuola deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida ed un insegnante di teoria oppure un soggetto che cumuli entrambe le funzioni.
4. L'autoscuola deve disporre, inoltre, di almeno un altro istruttore di guida, oltre a quanto previsto dal comma 1, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri, e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno.
Da tale computo vanno esclusi quelli eventualmente demandati al Centro di Istruzione, i candidati ai Certificati di Abilitazione Professionale ed i candidati alla revisione della patente.
5. Qualora l'autoscuola resti sprovvista di uno dei soggetti di cui al comma 3 ed abbia la comprovata impossibilità di reperire un sostituto, il titolare o il legale rappresentante, al fine di assicurare il regolare funzionamento della stessa, può presentare richiesta alla Provincia per utilizzare, quale supplente temporaneo e per un periodo non superiore ai sei mesi, un insegnante o un istruttore, regolarmente abilitato, di altra autoscuola o Centro di Istruzione.
6. Qualora un'autoscuola o un Centro di Istruzione impieghi insegnanti o istruttori non regolarmente abilitati, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 43 del presente regolamento.

ART. 20 RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DIDATTICO

1. L'autoscuola può impiegare i soggetti di cui all'art. 19 comma 3 che siano regolarmente abilitati e con uno dei seguenti rapporti, a tempo parziale o a tempo pieno:
 - dipendente;
 - collaboratore in impresa familiare;
 - associato in partecipazione;
 - lavoratore autonomo;
2. Qualora l'autoscuola si trovi nella necessità di utilizzare occasionalmente e per periodi limitati insegnanti e/o istruttori può, previa autorizzazione della Provincia, impiegare allo scopo soggetti

iscritti all'apposito elenco di cui al successivo art. 40.

3. L'insegnante o l'istruttore che intenda prestare la propria attività, in via secondaria, presso un'autoscuola o un Centro di Istruzione ed abbia in corso un rapporto di pubblico impiego o un rapporto di lavoro privato con soggetto diverso da quello per il quale intende prestare la propria attività, deve preliminarmente acquisire assenso o nulla osta del datore di lavoro principale. Possono altresì svolgere la attività di insegnamento e/o di istruzione i titolari o i soci o gli amministratori.
4. Per potere impiegare il personale didattico, il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola deve richiedere alla Provincia apposita tessera di riconoscimento, che costituisce autorizzazione all'insegnamento ad alla istruzione.
Ai fini del rilascio di quest'ultima, il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola dovrà presentare istanza, in carta legale indirizzata alla Provincia, unitamente a due foto formato tessera del soggetto di cui all'art. 19 comma 3, al relativo certificato di abilitazione alle funzioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida, di cui all'art. 40, e ad un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e dell'insegnante e/o istruttore.
5. Ai fini del rilascio della tessera di riconoscimento sarà verificato quanto segue:
 - per gli insegnanti di teoria: il possesso della patente di guida almeno di categoria B normale o B speciale e del certificato di idoneità tecnica rilasciato da un Ufficio Provinciale del Ministero Infrastrutture e Trasporti Dipartimento dei Trasporti Terrestri SIS o da una Provincia;
 - per gli istruttori di guida: il possesso della patente di guida di categoria A e D-E oppure A e D e del certificato di idoneità tecnica rilasciato da un Ufficio Provinciale del Ministero Infrastrutture e Trasporti Dipartimento dei Trasporti Terrestri SIS o da una Provincia;
 - eventuale assenso o nulla osta del datore di lavoro principale, ai sensi del comma 3.
6. E' fatto obbligo agli insegnanti/istruttori di autoscuola, durante l'esercizio della propria attività, di essere muniti di tessera di riconoscimento o dell'autorizzazione di cui al precedente comma 2, rilasciata dalla Provincia, da esibirsi a qualsiasi verifica effettuata dai Funzionari Provinciali o da altre Autorità competenti. In caso di variazioni, l'autorizzazione e la tessera dell'interessato devono essere restituite alla Provincia a cura e sotto la responsabilità del titolare dell'autoscuola.
7. Le autoscuole o i centri di istruzione il cui personale esercita la propria attività di insegnante e/o istruttore senza essere munito di tessera di riconoscimento o dell'autorizzazione di cui al precedente comma 2, sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 43 del presente regolamento.
8. Al personale insegnante di più autoscuole, appartenenti ad un unico titolare o società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.

TITOLO V DELLA GESTIONE DELLA AUTOSCUOLA E DEL CENTRO DI ISTRUZIONE

ART. 21
TIPOLOGIE DEI CORSI
DI INSEGNAMENTO

1. Le autoscuole autorizzate ed i Centri di Istruzione riconosciuti possono organizzare i corsi di insegnamento, che sono distinti in corsi “**normali**” e corsi “**speciali**”.
2. I corsi “**normali**” servono alla preparazione dei candidati, ai fini del conseguimento delle patenti di categoria A, B, C, D, E, A1 speciale, A speciale, B speciale, C speciale e D speciale.
3. I corsi “**speciali**” servono:
 - a) alla preparazione di candidati al conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP);
 - b) al conseguimento della patente di categoria A, qualora il candidato sia in possesso di una patente di guida di altra categoria;
 - c) al conseguimento della patente di categoria B, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria A;
 - d) al conseguimento della patente di categoria D, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria C;
 - e) al conseguimento della patente di altra categoria , qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria E;
 - f) per i candidati che non abbiano conseguito l’idoneità in una prova d’esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all’esame di revisione della patente;
 - g) alla educazione stradale degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado;
 - i) all’aggiornamento dei conducenti, in attuazione delle disposizioni emanate dal Ministro Infrastrutture e Trasporti Dipartimento dei Trasporti Terrestri SIS;
 - j) per il recupero dei punti per la patente di guida, nel rispetto della vigente normativa in materia.
4. I corsi di cui al presente articolo sono effettuati esclusivamente dalle autoscuole autorizzate ai sensi dell’art. 123 del Codice della Strada

ART. 22
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
DEI CORSI DI TEORIA

1. Ogni corso ha uno svolgimento non inferiore alla durata sottoindicata e comprende lezioni teoriche di almeno 1 ora ciascuna, per un minimo di ore complessive non inferiore a quanto appresso indicato, ed esercitazioni pratiche di almeno 30 minuti ciascuna.
2. I corsi “**normali**” devono avere durata come di seguito indicato:
 - a) almeno venti ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della

patente di guida per veicoli della categoria A e A speciale;

- b) almeno venti ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria B e B speciale;
- c) almeno venti ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria C, D, E, C speciale e D speciale.

3. I corsi “speciali” devono avere durata come di seguito indicato:

- a) almeno cinque ore di lezioni di teoria per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria;
- b) almeno dieci ore per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP);
- c) almeno dieci ore per i corsi di cui all’art. 21 comma 3 lett. g).

4. I corsi di cui al presente articolo, dovranno essere tenuti presso la sede della autoscuola autorizzata.

5. L’autoscuola che non rispetti i limiti minimi di durata dei corsi di cui al presente articolo ovvero che tenga corsi in luogo diverso da quanto disposto dal comma 4, è soggetta a quanto disposto dall’art. 43 del presente regolamento.

ART. 23 DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI GUIDA

- 1. La determinazione del numero e delle ore di lezioni di guida sono lasciate al giudizio dell’istruttore e del titolare o del legale rappresentante dell’autoscuola.
- 2. L’istruttore e il titolare o il legale rappresentante devono dichiarare, sulla scheda di guida di cui all’art. 24 comma 1 lett. d), che il candidato ha raggiunto abilità alla guida sufficiente per sostenere l’esame.

ART. 24 REGISTRI E SCHEDE

- 1. L’autoscuola ed il Centro di Istruzione devono curare la tenuta dei seguenti documenti, vidimati dalla Provincia:
 - a) registro di iscrizione;
 - b) registro delle lezioni teoriche;
 - c) schede per l’ammissione all’esame di teoria;
 - d) schede per l’ammissione all’esame di guida;
 - e) registro-giornale per il rilascio delle ricevute sostitutive del documento di abilitazione alla guida, come previsto dalla Legge 8 agosto 1991, n. 264;

- f) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al Centro di Istruzione.
2. Sui documenti di cui al comma 1 non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni. Eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal titolare o dal legale rappresentante dell'autoscuola.
 3. All'autoscuola o al Centro di istruzione che non ottemperi a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 si applicano le sanzioni previste dall'art. 43 del presente regolamento.

ART. 25

TENUTA DEI REGISTRI E DELLE SCHEDE

1. Il registro di iscrizione deve contenere i seguenti dati:
 - a) data di iscrizione;
 - b) generalità degli allievi;
 - c) corso che l'allievo intende frequentare;
 - d) categoria di patente che l'allievo intende conseguire;
 - e) estremi della autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa);
 - f) data degli esami di teoria e di guida e relativo esito;
 - g) nel caso il registro sia compilato da una autoscuola e l'allievo sia demandato ad un Centro di istruzione, indicazione, nell'apposita colonna, di:
 - data del trasferimento;
 - corso che intende frequentare;
 - h) nel caso il registro sia compilato da un Centro di istruzione, indicazione di:
 - autoscuola da cui proviene;
 - data di trasferimento al Centro.
2. Il registro delle lezioni teoriche è tenuto a cura degli insegnanti, è controfirmato all'inizio ed alla fine dal titolare o dal legale rappresentante dell'autoscuola o dal responsabile del Centro di Istruzione e deve contenere i seguenti dati:
 - a) denominazione dell'autoscuola o del Centro di Istruzione;
 - b) nominativo degli insegnanti;
 - c) nominativo dell'allievo;
 - d) numero del registro di iscrizione dell'allievo;
 - e) numero delle ore complessive di lezione;

- f) valutazione degli allievi
3. La scheda per l'ammissione all'esame di teoria deve contenere i seguenti dati:
- a) nominativo dell'allievo;
 - b) giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità dell'allievo alla prova d'esame.
4. La scheda per l'ammissione all'esame di guida deve contenere i seguenti dati:
- a) nominativo dell'allievo;
 - b) giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità dell'allievo alla prova d'esame.
5. La mancanza, anche di uno solo dei dati individuati ai precedenti commi, costituisce irregolarità della tenuta, a seconda dei casi, del registro di iscrizione, del registro delle lezioni teoriche, delle schede per l'ammissione all'esame di teoria, delle schede per l'ammissione all'esame di guida, del registro degli allievi inviati al Centro di Istruzione e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 43 del presente regolamento.
6. Il Centro di Istruzione dovrà redigere e conservare i seguenti documenti:
- a) registro degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate, contenente le generalità degli allievi, estremi della autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), data degli esami di teoria e di guida e relativo esito;
 - b) registro di cui al comma 2;
 - c) schede di cui ai commi 3 e 4, in funzione dei corsi tenuti.
In merito alla regolarità della tenuta dei registri e delle schede si applica quanto disposto dal precedente comma 5.
7. Il Centro di Istruzione non può iscrivere direttamente gli allievi ma può esclusivamente riceverli dalle autoscuole consorziate, che li iscrivono nel registro di cui al comma 1. Qualora il Centro di Istruzione iscriva direttamente allievi, sarà soggetto alle sanzioni previste dall'art. 44 del presente regolamento.

ART. 26

ORARI DI APERTURA

1. Entro trenta giorni dalla data di inizio della attività il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia gli orari di apertura al pubblico dell'autoscuola o del Centro di Istruzione.
2. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni definitive il titolare o legale rappresentante dovrà darne comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla data di modifica.
3. Il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia il periodo di chiusura per ferie, prima dell'inizio dello stesso.

4. I termini di cui al presente articolo costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento delle autoscuole ed il loro mancato rispetto comporta, nei confronti dell'autoscuola o Centro di Istruzione inadempiente, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 43 del presente regolamento.

ART. 27 INFORMAZIONI

1. Nei locali dell'autoscuola e del Centro di Istruzione dovrà essere affisso, in modo visibile, un avviso che indichi la possibilità, per l'utente, di inoltrare reclami in merito all'attività di autoscuola e del Centro di Istruzione, alla Provincia; tale obbligo costituisce disposizione per il regolare funzionamento delle autoscuole e dei Centri di Istruzione ed il suo mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 43 del presente regolamento.
2. L'autoscuola è tenuta a comunicare alla Provincia le tariffe analitiche applicate per le singole attività.
3. Tutte le forme di pubblicità promosse dall'autoscuola, devono essere preventivamente portate a conoscenza della Provincia per l'accertamento della loro legittimità.

ART. 28 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare o legale rappresentante dell'autoscuola o del Centro di Istruzione ha l'obbligo di comunicare alla Provincia la cessazione della attività, restituendo contestualmente le tessere rilasciate ai sensi dell'art. 20, che saranno annullate dalla Provincia.
2. L'attività dell'autoscuola o del Centro di Istruzione si intende comunque cessata quando, dai documenti di cui all'art. 24, non risultino registrati allievi per un periodo superiore a un anno.
3. Entro quindici giorni dalla data della revoca della autorizzazione saranno annullate tutte le tessere di riconoscimento, di cui al precedente art. 20, che risultino rilasciate.

ART. 29 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Per comprovati motivi che ingenerano nel titolare o legale rappresentate dell'autoscuola o del centro di istruzione, la temporanea impossibilità a proseguire l'attività, lo stesso deve chiedere alla Provincia la sospensione della autorizzazione o la nomina di un sostituto, purché questi sia in possesso dei requisiti previsti all'art.6 del presente regolamento.
2. Nel caso di richiesta di sospensione, questa è autorizzata dalla Provincia, che ne fissa la durata. La sospensione non potrà essere, comunque, superiore a 180 giorni. Il titolare o legale rappresentante può, per una sola volta, fare istanza motivata di proroga, la quale non può essere superiore ad un periodo di 180 giorni. Decorso il termine stabilito, senza che l'attività sia ripresa, l'autorizzazione è revocata.
3. La nomina del sostituto è disposta dalla Provincia. Nel provvedimento di nomina sono statuite le

condizioni per l'esercizio dell'attività. La durata del periodo dell'attività del sostituto non può essere superiore a 180 giorni dalla data di notifica della nomina. Per comprovati motivi il titolare o legale rappresentante può, per una sola volta, fare istanza di proroga della nomina del sostituto, la quale proroga, comunque, non può essere superiore a 180 giorni.

4. La sospensione della attività senza la prescritta autorizzazione, l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione, ancorché autorizzata, e l'esercizio della attività da parte di un sostituto senza la prescritta autorizzazione, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 43 del presente regolamento.

TITOLO VI DEGLI ESAMI PER INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA

ART. 30 ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE

Per poter esercitare la professione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida è necessario conseguire l'attestato di qualifica professionale, rilasciato dalla Provincia, a seguito del superamento di esame, disciplinato dal presente titolo.

ART. 31 ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO

1. - *Abrogato* - .
2. Le sessioni d'esame saranno indette almeno due volte l'anno con provvedimento del Dirigente e ne sarà data notizia tramite apposito Bando, che sarà approvato con il medesimo provvedimento.

ART. 32 BANDO

1. Il Bando di cui all'art. 31 comma 2:
 - a) definisce le modalità ed i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame;
 - b) predispone il modello della suddetta domanda,
 - c) stabilisce la data delle prove di cui all'art. 38;
 - d) indica la sede presso la quale si terranno le prove.
7. Fissata la data di una seduta di esame, il Presidente della Commissione, almeno trenta giorni prima della data stabilita, invia ai candidati che hanno presentato domanda, la convocazione mediante lettera Raccomandata A.R. o altro idoneo mezzo di convocazione, in grado di fornire certezza di ricezione, precisando il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgerà l'esame.

ART. 33 **REQUISITI MORALI E TITOLI**

1. Non possono ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di **insegnante di teoria** o **istruttore di guida** i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1 del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 e successive modifiche e integrazioni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.
Sono ammessi a sostenere gli esami coloro che hanno cittadinanza italiana o cittadinanza in uno degli stati membri della Comunità Europea con residenza in Italia.
2. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di **insegnante di teoria** deve:
 - essere in possesso di diploma di istituto medio di secondo grado;
 - essere in possesso di patente di guida conseguita almeno per la categoria B normale o B speciale.
3. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di **istruttore di guida** deve:
 - essere in possesso di licenza della scuola dell'obbligo;
 - essere in possesso della patente di guida conseguita per le categorie A e D-E per le autoscuole di **tipo A**, ovvero A e D, per le autoscuole **di tipo B**).
4. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di **insegnante di teoria ed istruttore di guida** deve:
 - essere in possesso del diploma di istituto medio di secondo grado;
 - essere in possesso della patente di guida conseguita per le categorie A e D-E , per le autoscuole di **tipo A**), ovvero A e D, per le autoscuole di **tipo B**).
5. Coloro che sono in possesso di abilitazione alla funzione di insegnante possono conseguire l'abilitazione alla funzione di istruttore di guida esclusivamente sostenendo la prova pratica, così come previsto dal successivo art. 38, comma 2, lett. c).
6. Non possono essere ammessi a sostenere l'esame i soggetti per i quali non sono decorsi almeno due mesi dalla data dell'ultima prova sostenuta, anche presso altra Provincia, con esito negativo, ed oltre il termine di presentazione della domanda di ammissione, stabilito nel Bando di cui all'art.32.
7. Agli istruttori abilitati e autorizzati dalla Direzione Generale dal Ministero Infrastrutture e Trasporti Dipartimento dei Trasporti Terrestri SIS non si applicano i limiti di età previsti dal comma 2 dell'art. 122 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e successive modifiche e integrazioni.
8. Gli istruttori di cui al precedente comma possono svolgere le proprie funzioni, purchè mantengano la titolarità della patente di guida C o C E, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari, fermi restando i limiti previsti dall'art. 115, comma 2, lettera a) del precitato D.Lgs. n° 285/92.

ART. 34
DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Il Bando pubblico indica i requisiti, le condizioni e le prescrizioni che devono essere contenuti nella domanda di ammissione .

ART. 35
PROGRAMMI D'ESAME PER INSEGNANTE DI TEORIA

1. Nel bando pubblico sono statuiti i programmi d'esame per **insegnante di teoria** che, in via generale, sono costituiti da una parte *fondamentale* e da una parte *complementare* che, sono di seguito enunciati in modo descrittivo ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. La parte *fondamentale* verte sugli argomenti che costituiscono programma d'esame per il conseguimento della patente di categoria A, C, D, ed E, dei certificati di abilitazione professionale, integrati da una conoscenza più approfondita di nozioni generali di fisica connesse al moto ed al funzionamento dei veicoli, nonché dalla conoscenza della legislazione vigente in materia di trasporto di persone, così come specificato nell'elenco di cui *all'Allegato A*.
3. La parte *complementare* riguarda gli argomenti, specificati nell'*Allegato B* ed inerenti a:
 - a) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni;
 - il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive;
 - prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale.
 - propaganda nella sicurezza stradale.
 - b) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale.
 - c) nozioni sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche nonché stupefacenti prima della guida, come previsto dalla Legge 30/03/2001, n°125 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 36
PROGRAMMI D'ESAME PER ISTRUTTORE DI GUIDA

1. Nel bando pubblico sono statuiti i programmi d'esame per **istruttore di guida** che in via generale sono costituiti da una parte *fondamentale* e da una parte *complementare* che sono di seguito enunciati in modo descrittivo ai commi 2 e 3 del presente articolo
2. La parte *fondamentale* verte sugli argomenti che costituiscono programma d'esame per il conseguimento della patente di categoria A, C, D, ed E, dei certificati di abilitazione pro-fessionale, integrati da una conoscenza più approfondita di nozioni, richiamate *nell'Allegato B* .

3. La parte **complementare** è la stessa prevista per gli esami di insegnante di teoria e disciplinata dal precedente art. 35, comma 3.

ART. 37 COMMISSIONE

1. Con decreto del Presidente della Provincia, viene istituita la Commissione Esaminatrice che sarà composta da:
 - il Dirigente della Provincia competente nel Settore dei Trasporti, o suo delegato, a cui compete la Presidenza;
 - un rappresentante del Ministero Infrastrutture e Trasporti Dipartimento dei Trasporti Terrestri SIS con qualifica di ingegnere o architetto abilitato all'effettuazione degli esami relativi al conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida e relativi certificati di abilitazione professionale (*tabella IV. 1 –Art. 332 del D.P.R. 495/92*), designato dal Direttore dell'Ufficio Provinciale di Chieti del relativo Dipartimento;
 - un esperto nelle materie d'esame, designato dalla Regione Abruzzo;
 - un esperto nelle materie d'esame designato dalla Provincia, in rappresentanza delle Associazioni di Categoria.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Servizio provinciale competente in materia di trasporti, individuato dal Dirigente.
3. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Provincia, dura in carica 3 anni. Nella Commissione, per ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.
4. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della stessa, che ne fissa l'ordine del giorno.
5. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive, o non abbia fatto intervenire il suo sostituto, decade dall'incarico.
6. Per la validità delle sedute di esame è necessaria la partecipazione di tutti e quattro i componenti della Commissione, operando quale collegio perfetto.
7. La Commissione:
 - a) valuta la regolarità delle domande degli aspiranti al riconoscimento dell'idoneità di insegnante e/o istruttore di scuola guida, accertandone i requisiti morali e i titoli per l'ammissione all'esame previa istruttoria eseguita dal competente Servizio provinciale;
 - b) fissa il calendario per lo svolgimento degli esami;
 - c) definisce, per quanto non previsto dal presente regolamento, le modalità operative di svolgimento degli esami;
 - d) accerta, mediante gli esami stessi, le condizioni per il riconoscimento dell'idoneità degli

insegnanti e/o istruttori di scuola guida. Al fine della valutazione ogni componente della Commissione ha a sua disposizione 10/quarantesimi e quindi la votazione finale è espressa in quarantesimi.

8. Esclusivamente ai componenti esterni della Commissione sarà corrisposto un gettone di presenza pari a € 50,00 (cinquanta/00) per giornata di seduta.

ART. 38 PROVE D'ESAME

Nel bando pubblico sono statuite le prove d'esame le cui prove, in via generale, sono di seguito indicate per gli insegnanti di teoria e per gli istruttori di guida.

Per gli insegnanti di teoria l'esame consiste in due prove scritte da svolgersi in un unico giorno **ed in una prova orale**, da svolgersi entro i successivi trenta giorni. Le modalità d'esame sono le seguenti:

- a) la prima prova scritta, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede quiz uguali a quelle utilizzate per il conseguimento della patente di guida della categoria B.

Sono ammessi alla seconda prova scritta i candidati che hanno commesso complessivamente non più di tre errori per entrambe le schede;

- b) la seconda prova scritta, di durata pari a due ore è basata unicamente sul programma della parte fondamentale di cui all'art. 35, comma 2, con esclusione della parte complementare.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono una votazione non inferiore a **24/40**;

- c) la prova orale verte sugli argomenti che fanno parte del programma d'esame per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A,C,D, ed E e dei certificati di abilitazione professionale (CAP), integrato con una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche, e sugli argomenti della **parte complementare** di cui all'**allegato B**).

Per gli istruttori di guida l'esame consiste in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica di guida. Le modalità d'esame sono le seguenti:

- a) la prova scritta è identica alla prima prova degli **insegnanti di teoria**, ed il suo superamento è condizione per l'ammissione alla prova orale;
- b) la prova orale verte sugli argomenti che fanno parte del programma d'esame per il conseguimento di patente della categoria **B**, con una conoscenza più vasta di nozioni, e sugli argomenti della **parte complementare** di cui all'**allegato B**).

Sono ammessi alla prova pratica di guida i candidati che ottengono una votazione non inferiore a **24/40**;

- c) la prova pratica di guida, ha durata non inferiore a 45 minuti e si articola sulle due seguenti prove:
- verifica dell'esperienza di guida da effettuarsi su autobus ;

- verifica dell'attitudine ad istruire allievi, da effettuarsi su autovettura, simulando una esercitazione di guida .

I veicoli sui quali viene svolta la prova pratica devono essere muniti di doppi comandi ed in regola con le norme sulla circolazione stradale con particolare riferimento ad esplicita copertura assicurativa per la prova pratica d'esame, ed essere messi a disposizione dal candidato con oneri a suo carico.

Per i candidati alla idoneità sia di insegnante di teoria che di istruttore di guida l'esame consiste in due **prove scritte, una prova orale ed una prova pratica** di guida.

Le modalità d'esame sono le stesse di quelle dell'esame per *Insegnante di Teoria*, mentre per la prova pratica, saranno quelle previste per *gli Istruttori di Guida*.

Il giudizio di ammissione alle prove successive, potrà riguardare, a seconda dei casi, entrambe le abilitazioni, oppure soltanto una delle due

ART. 39 SUPERAMENTO DELL'ESAME

1. Nel bando pubblico sono statuite le modalità e le condizioni del superamento dell'esame, le quali, in via generale, sono di seguito indicate.
2. L'esame per **gli insegnanti di teoria** si intende superato se il candidato, nella prova orale indicata alla lettera c), del precedente art. 38, ottiene una votazione non inferiore a **24/40**.
3. La prova pratica per gli **istruttori di guida** si intende superata se il candidato, ottiene una votazione non inferiore a **24/40**.

ART. 40 TITOLO DI ABILITAZIONE

1. A seguito del superamento delle prove è rilasciato il titolo di abilitazione attestante l'idoneità all'esercizio della professione, detto "*Attestato di qualifica professionale*". Detto attestato (in bollo da produrre a carico dell'interessato), è rilasciato dalla Provincia di Chieti, sulla base delle risultanze del verbale d'esame.
2. Il conseguimento dell'abilitazione comporta l'iscrizione all' " Albo provinciale degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida", che verrà istituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e che comprenderà i nominativi di coloro che avranno conseguito l'abilitazione nella Provincia.
3. Il Servizio competente, provvederà ad evadere eventuali richieste di duplicati (per smarrimento, deterioramento ecc.).
4. L'autoscuola presso la quale i soggetti abilitati intendono esercitare la professione di insegnanti di teoria, istruttori di guida o insegnanti di teoria ed istruttori di guida, deve fare richiesta alla Provincia di Chieti, di apposita tessera di riconoscimento dei soggetti indicati.

5. La precitata tessera dovrà essere restituita alla Provincia in caso di cessazione di attività del soggetto abilitato presso l'Autoscuola interessata.

ART. 41

SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ABILITAZIONE

1. La Provincia, con apposito provvedimento, su proposta del competente Servizio Autoscuola, può disporre la sospensione del titolo di abilitazione, qualora sopravvenga uno degli elementi o fatti di cui all'art. 33, comma 1, del presente regolamento, fino alla riabilitazione .
2. La Provincia, con apposito provvedimento, su proposta del competente Servizio Autoscuola, può disporre la revoca del titolo di abilitazione, qualora venga accertato che il soggetto interessato ha conseguito il titolo in difetto dei requisiti richiesti .
3. La Provincia, con apposito provvedimento, su proposta del competente Servizio Autoscuola, è tenuta a disporre la sospensione del titolo di abilitazione di istruttore di guida qualora venga sospesa la patente al titolare dell'abilitazione, per un periodo pari al doppio del tempo di sospensione della patente, così come disposto dall'Autorità competente .
4. Qualora all'istruttore di guida venga sospesa o revocata la patente di guida l'interessato dovrà informare immediatamente l'autoscuola o il Centro di Istruzione presso i quali presta la propria attività. L'autoscuola o il Centro di Istruzione dovrà darne comunicazione alla Provincia, entro due giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o di revoca.
5. Qualora l'autoscuola o il Centro di Istruzione non rispetti quanto previsto al presente articolo, sarà soggetto alle sanzioni previste dall'art. 43 del presente regolamento.

TITOLO VII

DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

ART. 42

VIGILANZA

1. La vigilanza, amministrativa e tecnica, sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia.
2. Sono soggette a vigilanza tutte le attività di autoscuola e di centro di istruzione.
3. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite:
 - a) Funzionari del Servizio competente in materia di Trasporti, muniti di apposita tessera di riconoscimento.
 - b) Agenti di Polizia Provinciale .

I soggetti di cui ai punti a) e b) possono, per l'accertamento delle violazioni di competenza,

assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Gli stessi soggetti di cui ai punti a) e b) effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

4. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.
5. Le autoscuole e i C.I.A. devono comunicare alla Provincia i giorni e l'orario di apertura delle autoscuole, nonché i giorni e l'orario per le lezioni teoriche e pratiche stabiliti e prescelti dal titolare o legale rappresentante dell'autoscuola, nonché le eventuali variazioni ed i periodi di chiusura per ferie.
6. I titolari delle autoscuole sono tenuti a comunicare immediatamente alla Provincia ogni modifica degli impianti, delle attrezzature e del personale.
7. La vigilanza viene effettuata quando:
 - a) occorra garantire il rispetto di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca;
 - b) pervengano segnalazioni, regolarmente sottoscritte e contenenti le generalità del segnalante, in ordine a presunte irregolarità connesse all'attività delle autoscuole;
 - c) si evinca, dalla documentazione in possesso dell'Ente, una presunta irregolarità dell'autoscuola stessa;
 - d) a giudizio dei competenti Uffici della Provincia, se ne ravvisi l'opportunità.
8. Ai fini della vigilanza, sono ritenuti validi anche eventuali verbali di accertamento redatti da personale ispettivo di altri Enti competenti, quali: Vigili Urbani, Agenti di P.S., Carabinieri, I.N.P.S, I.N.A.I.L..
9. Sono in particolare soggette a controllo tecnico da parte della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 112/98 art. 105 comma 3 punto a):
 - a) la capacità didattica del personale;
 - b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
 - c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
 - d) l'idoneità dei locali;
 - e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;
 - f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
 - g) la regolare esecuzione dei corsi;
 - h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministro Infrastrutture e Trasporti Dipartimento dei Trasporti Terrestri SIS, ai sensi dell'art. 123, commi 3 e 10, del C.d.S..
10. In seguito all'attività di vigilanza tecnica sulle autoscuole di competenza della Provincia viene

redatto un apposito verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione.

Le irregolarità vengono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta oppure mediante invio dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

11. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro 15 giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire all'ufficio della Provincia le proprie giustificazioni.
12. Qualora tali giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, il Servizio competente della Provincia diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15 giorni.

ART. 43 SANZIONI

1. Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante dell'autoscuola o dal responsabile del Centro di Istruzione nell'ambito dello svolgimento della attività che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento e per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni, comporta l'emanazione di provvedimento di diffida.
2. Quando a seguito di un provvedimento di diffida, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, ai sensi del precedente comma, il soggetto non rimuova il comportamento o fatto causa della violazione, l'autorizzazione di cui all'art. 4 sarà sospesa per un periodo da uno a tre mesi.
3. Alla emanazione di tre provvedimenti di sospensione in cinque anni l'autorizzazione sarà revocata.
4. Qualora il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola sia condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 6 comma 1 lett. d), e), f), g), h) e i), l'autorizzazione sarà sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva; qualora questa sia di condanna, l'autorizzazione sarà revocata. In tutti gli altri casi il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione sarà revocato.
5. Durante il periodo di sospensione l'autoscuola non può esercitare l'attività. L'esercizio della predetta attività durante tale periodo comporta la revoca dell'autorizzazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono fatte valere anche per il Centro di Istruzione qualora i fatti siano commessi dal relativo responsabile ed il consorzio non provveda, entro trenta giorni dalla avvenuta notizia del fatto, a sostituire il responsabile del Centro di Istruzione con altro in possesso dei requisiti richiesti.

ART. 44
CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. Se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni, per i residenti all'estero, all'interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido. Il termine decorre dalla data dell'accertamento.
2. Qualora ricorresse il caso di cui al comma 1, la notificazione potrà essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario della Provincia.
3. Per la contestazione dei comportamenti o fatti accertati, prima della emanazione della sanzione o della revoca della autorizzazione, il Dirigente potrà avvalersi dell'Ufficio Legale della Provincia, il quale dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

ART. 45
SCRITTI DIFENSIVI

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all'art. 45 comma 1, gli interessati potranno far pervenire al Dirigente competente scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.
2. Il Dirigente sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, anche avvalendosi dell'Ufficio Legale della Provincia, che dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
3. Il Dirigente, qualora ritenga accoglibili gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette ordinanza motivata di archiviazione. Diversamente, determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.

ART. 46
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

TITOLO VIII
DELL'OSSERVATORIO

ART. 47
ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO

Allo scopo di provvedere al monitoraggio del settore è istituito, presso il Servizio competente in materia di trasporti, l'Osservatorio sull'attività di autoscuola e di Centro di Istruzione.

ART. 48
COMMISSIONE PERMANENTE PROVINCIA-ASSOCIAZIONI

1. Alla finalità di cui all'articolo precedente provvede una Commissione Permanente Provincia-Associazioni alla quale sono altresì attribuiti compiti propositivi in materia regolamentare, in materia di esami per il conseguimento dell'idoneità professionale ed in materia di corsi di aggiornamento. Allo scopo la Commissione provvederà:
 - a) a valutare gli eventuali adeguamenti da apportare al presente Regolamento a seguito degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo precedente o alla luce della nuova normativa che dovesse essere emanata in materia di attività di autoscuola e di Centro di Istruzione;
 - b) a proporre altresì materie e modalità di organizzazione di eventuali corsi di aggiornamento professionale o di preparazione per gli esami di idoneità professionale previsti dal presente regolamento.
2. La Commissione è nominata con provvedimento del Dirigente, che la presiede, ed è composta dai Funzionari della Struttura provinciale competenti in materia di autoscuola e di centro di istruzione e da due rappresentanti delle Associazioni di Categoria operanti in modo significativo nel territorio provinciale.
3. La Commissione dura in carica cinque anni e dovrà essere convocata almeno due volte l'anno.
4. La partecipazione alla Commissione avverrà a titolo totalmente gratuito.

TITOLO IX
DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 49
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di autoscuola e di centro di istruzione nonché, per quanto applicabile, alla normativa in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Il presente Regolamento deve intendersi automaticamente aggiornato, per effetto di norme legislative emanate successivamente alla sua entrata in vigore.

ART. 50
NORME FINALI E TRANSITORIE

Per l'anno 2004 sarà istituita una sola sessione d'esame. Entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento tutti gli insegnanti di teoria e gli istruttori di guida dovranno provvedere all'iscrizione nell'Albo di cui al precedente art. 40 comma 2, esibendo l'attestato di qualifica professionale o la tessera per l'esercizio della professione, in loro possesso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

ART. 51
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, ed entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Provinciale con la quale è stato approvato.

ALLEGATO A) - al Regolamento per l'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità di insegnanti e di istruttori di autoscuole -

PARTE FONDAMENTALE DEL PROGRAMMA DI ESAME PER INSEGNANTI DI TEORIA

(Argomenti che costituiscono programma di esame per il conseguimento della patente di Categorie A, C, D ed E Integrato da Nozioni Tecniche)

CONOSCENZE CAPACITA' E COMPORTAMENTI LEGATI ALLA GUIDA DI UN AUTOVEICOLO

1) PREAMBOLO

1. I conducenti di qualsiasi veicolo a motore dovranno avere, ai fini di una guida sicura, le conoscenze, le capacità e i comportamenti che consentono loro di:

- riconoscere i pericoli generati dalla circolazione e valutarne la gravità;
- avere la perfetta padronanza del loro veicolo per non dar luogo a situazioni pericolose e reagire in maniera adeguata qualora tali situazioni si presentino;
- osservare le norme di legge in materia di circolazione stradale, segnatamente quelle che hanno lo scopo di prevenire gli incidenti stradali e di garantire la scorrevolezza del traffico;
- individuare i difetti tecnici più importanti del loro veicolo, segnatamente quelli che pregiudicano la sicurezza e provvedere a che vi sia posto opportuno rimedio;
- tener conto di tutti i fattori che influiscono sul comportamento dei conducenti (alcool, fatica, difetti della vista ecc.) per conservare appieno l'uso delle capacità necessarie alla sicurezza della guida;
- contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti, in particolare dei più deboli e dei più esposti, mediante un atteggiamento attento alla personalità altrui.

2) CONOSCENZE

I conducenti dovranno poter dimostrare di possedere una conoscenza ed una buona comprensione nei seguenti campi:

- 2.1. l'importanza della vigilanza e degli atteggiamenti nei confronti degli altri utenti;
- 2.2. gli elementi meccanici legati alla sicurezza della guida; poter riconoscere le difettosità più correnti che possono pregiudicare, segnatamente, il sistema di direzione (sterzo), di sospensione, di frenatura, i pneumatici, le luci, i proiettori, gli indicatori di direzione, i catadiottri, i tergilicristalli, i lavavetri, il sistema di scappamento e le cinture di sicurezza;
- 2.3. i più importanti principi relativi all'osservanza delle distanze di sicurezza tra veicoli, alla distanza di frenatura e alla tenuta di strada del veicolo in varie condizioni meteorologiche e secondo lo stato delle carreggiate;
- 2.4. le funzioni di percezione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, e le modifiche nel comportamento del conducente, legate agli effetti dell'alcool, delle droghe e dei medicinali, degli stati emotivi e della stanchezza;
- 2.5. i rischi specifici legati all'inesperienza degli altri utenti della strada, alle categorie di utenti più esposte, come i bambini, i pedoni, i ciclisti e le persone che hanno una mobilità ridotta;
- 2.6. i rischi inerenti alla circolazione ed alla guida dei vari tipi di veicoli e alle diverse condizioni di visibilità dei loro conducenti;
- 2.7. i rischi legati ai diversi stati della carreggiata, e segnatamente alle loro variazioni con le condizioni atmosferiche, con l'ora del giorno o della notte;

- 2.8. le caratteristiche dei diversi tipi di strade e le disposizioni di legge che ne derivano;
- 2.9. i dispositivi di sicurezza dei veicoli, segnatamente l'utilizzazione delle cinture di sicurezza e i dispositivi di sicurezza riguardanti i bambini;
- 2.10. le norme di utilizzazione del veicolo in relazione con l'ambiente (uso appropriato del segnalatore acustico, consumo moderato di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.);
- 2.11. le norme di legge in materia di circolazione stradale, in particolare quelle riguardanti la segnaletica, le regole di precedenza e le limitazioni di velocità;
- 2.12. la normativa relativa ai documenti amministrativi connessi con l'utilizzazione del veicolo;
- 2.13. le disposizioni generali indicanti quale comportamento deve adottare il conducente in caso di incidente (collocare segnali, avvertire o dare l'allarme) nonché le misure che esso può prendere, se del caso, per soccorrere le vittime di incidenti stradali;
- 2.14. i fattori di sicurezza concernenti il carico del veicolo e le persone trasportate.

3) CAPACITA'

Le prescrizioni che seguono valgono semprechè siano compatibili con le caratteristiche del veicolo.

- 3.1. I conducenti dovranno essere capaci di prepararsi ad una guida sicura:
 - 3.1.1. verificando lo stato dei pneumatici, delle luci e dei proiettori, dei catadiottri, del sistema di direzione, dei freni, degli indicatori di direzione e del segnalatore acustico;
 - 3.1.2. effettuando le necessarie regolazioni al fine di assumere una posizione corretta al posto di guida;
 - 3.1.3. regolando i retrovisori e aggiustando la cintura di sicurezza;
 - 3.1.4. controllando la chiusura delle porte.
- 3.2. I conducenti dovranno essere capaci di utilizzare i comandi del veicolo:
 - il volante
 - l'acceleratore
 - la frizione
 - il cambio
 - il freno a mano e a pedale
 nelle seguenti condizioni:
 - 3.2.1. avviando il motore e partendo senza scosse (sia in piano, che in salita o in discesa);
 - 3.2.2. accelerando fino ad una velocità conveniente mantenendo il veicolo su una traiettoria rettilinea anche durante i cambi di velocità;
 - 3.2.3. adattando la velocità al momento di un cambio di direzione ad un incrocio a destra o a sinistra, eventualmente in spazi limitati, e controllando la traiettoria del veicolo;
 - 3.2.4. effettuando una retromarcia, mantenendo una traiettoria rettilinea ed utilizzando la corsia adatta per effettuare la svolta a destra o a sinistra ad un incrocio;
 - 3.2.5. invertendo la marcia avanti e la retromarcia;
 - 3.2.6. frenando per arrestarsi con precisione, utilizzando, se necessario, la capacità massima di frenatura del veicolo;
 - 3.2.7. parcheggiando il veicolo e lasciando un posto di parcheggio (parallelo, obliquo o perpendicolare) in marcia avanti e in retromarcia, sia in piano che in salita e in discesa.
- 3.3. Nelle condizioni indicate al punto 3.2, i conducenti dovranno essere capaci di utilizzare i seguenti comandi secondari del veicolo: tergicristalli, lavavetri, dispositivi antiappannamento e di regolazione dell'aerazione o del riscaldamento, illuminazione, ecc.

4) COMPORAMENTI

- 4.1. I conducenti dovranno poter effettuare tutte le manovre ordinarie in situazioni di circolazione normali, con perfetta sicurezza, osservando tutte le precauzioni richieste:
 - 4.1.1. facendo attenzione (anche con l'aiuto dei retrovisori) al profilo della strada, alla segnaletica, ai rischi presenti o prevedibili;
 - 4.1.2. comunicando con gli altri utenti della strada mediante i segnali autorizzati;
 - 4.1.3. reagendo efficacemente in caso di pericolo alle effettive situazioni di rischio;
 - 4.1.4. rispettando le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale nonché le istruzioni delle persone autorizzate a regolare la circolazione;
 - 4.1.5. rispettando gli altri utenti della strada.
- 4.2. I conducenti dovranno inoltre possedere, in talune situazioni del traffico, la capacità richiesta per poter con tutta sicurezza:
 - 4.2.1. lasciare il ciglio del marciapiede e/o il posto di parcheggio;
 - 4.2.2. circolare occupando una corretta posizione sulla carreggiata ed adottando la velocità alle condizioni del traffico e al tracciato della strada;
 - 4.2.3. mantenere le distanze tra veicoli;
 - 4.2.4. cambiare corsia;
 - 4.2.5. superare veicoli in parcheggio ed in sosta, come pure ostacoli vari;
 - 4.2.6. incrociare veicoli, anche in passaggi stretti;
 - 4.2.7. effettuare sorpassi in varie situazioni;
 - 4.2.8. abbordare ed attraversare passaggi a livello;
 - 4.2.9. abbordare ed attraversare intersezioni;
 - 4.2.10. effettuare la svolta a destra e a sinistra alle intersezioni o per lasciare la carreggiata;
 - 4.2.11. prendere le necessarie precauzioni lasciando il veicolo.

5) PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LA GUIDA DEI VEICOLI DELLE CATEGORIE A, B, C, D, B + E, C + E e D + E

5.1. *Categoria A*

- I conducenti di veicoli di detta categoria dovranno inoltre saper:
- 5.1.1. aggiustare il casco e verificare gli altri dispositivi di sicurezza propri di questo tipo di veicolo;
 - 5.1.2. sollevare il cavalletto centrale o la stampella laterale del motociclo e spostare il veicolo senza l'ausilio del motore, camminandovi accanto;
 - 5.1.3. posteggiare la motocicletta issandola sul cavalletto o sulla stampella;
 - 5.1.4. effettuare un'inversione ad U;
 - 5.1.5. conservare l'equilibrio del veicolo a varie velocità, anche a bassa velocità, e in svariate situazioni di guida, anche in occasione del trasporto di un passeggero;
 - 5.1.6. inclinare in curva.

5.2. *Categorie C, D, C + E e D + E*

- I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno dimostrare di possedere conoscenza e buona comprensione nei seguenti campi:
- 5.2.1. ostacolo della visibilità, per il conducente e per gli altri utenti, dovuto alle caratteristiche del loro veicolo;
 - 5.2.2. influenza del vento sulla traiettoria del veicolo;
 - 5.2.3. normativa in materia di pesi e dimensioni;
 - 5.2.4. normativa relativa alle ore di riposo e alle ore di guida, nonché utilizzazione del cronotachigrafo;

- 5.2.5. principi di funzionamento dei sistemi di frenatura e del rallentatore;
- 5.2.6. precauzioni da prendere nei sorpassi per i rischi connessi con gli spruzzi d'acqua e di fango;
- 5.2.7. lettura di una carta stradale. Inoltre, essi dovranno essere capaci di :
- 5.2.8. verificare l'assistenza di frenatura e di sterzo (servo sistemi);
- 5.2.9. utilizzare i vari sistemi di frenatura;
- 5.2.10. utilizzare i sistemi di riduzione della velocità diversi dai freni;
- 5.2.11. adottare la traiettoria del loro veicolo in curva, tenendo conto della sua lunghezza e degli sbalzi anteriori e posteriori del medesimo.

5.3. *Categorie B, B + E, C, C + E e D + E*

I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno:

- 5.3.1. conoscere i fattori di sicurezza concernenti il carico del loro veicolo.

5.4. *Categorie B + E, C + E e D + E*

I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno essere capaci di:

- 5.4.1. procedere all'agganciamento del rimorchio, o del semirimorchio, alla motrice e al suo sganciamento da quest'ultima.

5.5. *Categoria D*

I conducenti di veicoli di detta categoria dovranno dimostrare di possedere la conoscenza:

- 5.5.1. delle norme regolamentari relative alle persone trasportate;
- 5.5.2. del comportamento da assumere in caso di incidente;
- 5.5.3. essi dovranno inoltre essere capaci di prendere disposizioni particolari relative alla sicurezza del veicolo.

6) UTILIZZAZIONE DEL VEICOLO

Ogni conducente dovrà saper utilizzare il proprio veicolo su vari tipi di strade, tanto in zona urbana quanto in aperta campagna, in svariate condizioni (atmosferiche, di luminosità, di densità di traffico, ecc.).

ALLEGATO B) - al Regolamento per l'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità di insegnanti e di istruttori di autoscuole –

PARTE COMPLEMENTARE DEL PROGRAMMA DI ESAME PER GLI INSEGNANTI DI TEORIA E PER GLI ISTRUTTORI DI GUIDA

REQUISITI MINIMI PER GLI ESAMI DI GUIDA

L'esame comporterà:

- una prova di verifica delle conoscenze;
- una prova di controllo delle capacità e dei comportamenti.

Tale esame si svolgerà nelle condizioni indicate in appresso.

7) PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE

7.1 *Forma*

La forma sarà scelta in modo da permettere di accertare che il candidato posseda le necessarie conoscenze relative alle materie indicate nei punti 2 e 5 del precedente *Allegato A*. Il candidato ad una categoria di patente che sia già titolare di un'altra categoria può essere dispensato dalle disposizioni comuni al punto 7 del presente allegato.

7.2 *Contenuto della prova riguardante tutte le categorie di veicoli*

Nell'elenco che segue, si fa riferimento al punto 2 del precedente *Allegato A*.

7.2.1 La prova verterà obbligatoriamente su ciascuno dei punti elencati nell'ambito dei seguenti argomenti:

7.2.1.1 norme di legge in materia di circolazione stradale
punto 2.11;

7.2.1.2 il conducente
punti 2.1 e 2.4;

7.2.1.3 la strada
punti 2.3, 2.7 e 2.8;

7.2.1.4 gli altri utenti della strada
punti 2.5 e 2.6;

7.2.1.5 regolamento generale e varie
punti 2.12 2.13 e 2.14.

7.2.2 La prova prevista al precedente punto 7.2.1 sarà integrata da un controllo aleatorio relativamente ad uno dei rispettivi punti: 2.2, 2.9 e 2.10 concernenti il veicolo.

7.3 *Disposizioni specifiche riguardanti le categorie C, D, C + E e D + E*

La prova prevista al precedente punto 7.2 sarà integrata per i candidati alla guida dei veicoli delle categorie C, D, C, + E e D + E:

7.3.1 da un controllo obbligatorio concernente i seguenti punti che si riferiscono al punto 5 del presente allegato.

7.3.1.1 Categorie C, D, C + E e D + E
punti 5.2.3, 5.2.4 (eccettuata l'utilizzazione del cronotachigrafo prevista al punto 9.1.3.1) e 5.2.5

7.3.1.2 Categoria D
punti 5.5.1 e 5.5.2

7.3.2. da un controllo aleatorio vertente su uno dei rispettivi punti: 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.6.

8) PROVA DI CONTROLLO DELLE CAPACITA' E DEI COMPORAMENTI

8.1 *Veicolo e suo equipaggiamento*

8.1.1 La guida di un veicolo munito di cambio di velocità manuale è subordinata al superamento di un esame di controllo delle capacità e dei comportamenti, sostenuto su un veicolo munito di cambio di velocità manuale.

Se il candidato sostiene l'esame di controllo delle capacità e dei comportamenti su un veicolo munito di cambio di velocità automatico, ciò deve essere indicato su ogni patente rilasciata in base a tale esame. Ogni patente di guida recante tale menzione potrà essere utilizzata solo per la guida di un veicolo munito di cambio di velocità automatico.

Per "veicolo munito di cambio di velocità automatico" si intende un veicolo nel quale solo un'azione sull'acceleratore o sul freno permette di far variare la demoltiplicazione tra motore e ruote.

9) PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE O PROVA DI CONTROLLO DELLE CAPACITA' E DEI COMPORAMENTI

9.1. Le capacità ed i comportamenti dei candidati nei campi in appresso indicati saranno oggetto di esame obbligatorio, ma è lasciato all'iniziativa degli Stati membri fissare se lo saranno nel corso della prova di verifica delle conoscenze o nel corso della prova di controllo delle capacità e dei comportamenti.

9.1.1 *Tutte le categorie*

9.1.1.1 verifiche, aleatorie, dello stato: dei pneumatici, delle luci e dei proiettori, dei catadiottri, del sistema di direzione, dei freni, degli indicatori di direzione e del segnalatore acustico.

9.1.1.2 necessarie precauzioni da prendere lasciando il veicolo.

9.1.2 *Categoria A*

9.1.2.1 conservazione dell'equilibrio in caso di trasporto di un passeggero.

9.1.3 *Categorie C, D, C + E, D + E*

9.1.3.1 utilizzazione del cronotachigrafo.

9.1.4 *Categoria C + E*

9.1.4.1 agganciamento del rimorchio, o del semirimorchio alla motrice e suo sganciamento da quest'ultima;

9.1.4.2 sicurezza del carico del veicolo.

10) PROVA FACOLTATIVA DI CONTROLLO DELLE CAPACITA' E DEI COMPORAMENTI

Nel corso della prova di controllo delle capacità e dei comportamenti potranno essere esaminati capacità e comportamenti dei candidati nei campi in appresso indicati.

10.1 *Tutte le categorie*

10.1.1 utilizzazione della capacità massima di frenatura del veicolo.

10.2 *Categoria A*

10.2.1 inversione di marcia a U.

10.3 La lettura di una carta stradale potrà essere controllata in sede di prova di verifica delle conoscenze o in sede di prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.

11) VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONTROLLO DELLE CAPACITA' E DEI COMPORTAMENTI

In ciascuna delle situazioni di guida, la valutazione verterà sull'abilità dimostrata dal candidato nel manovrare i diversi comandi del veicolo e sulla padronanza di cui lo stesso darà prova nell'inserirsi nella circolazione con perfetta sicurezza. Nel corso della prova, l'esaminatore dovrà avvertire una sensazione di sicurezza. Gli errori di guida o un comportamento pericoloso che pregiudichino la sicurezza immediata del veicolo d'esame, dei suoi passeggeri o degli altri utenti della strada, che abbiano richiesto o meno l'intervento dell'esaminatore o dell'accompagnatore, comporteranno il fallimento della prova. L'esaminatore sarà tuttavia libero di decidere se convenga o meno condurre a termine la prova pratica.

12) DURATA DELL'ESAME

La durata dell'esame e la distanza da percorrere devono essere sufficienti per la valutazione delle capacità e dei comportamenti prescritte ai precedenti punti 8 e 9. Il tempo minimo di guida dedicato al controllo dei comportamenti non dovrà in nessun caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, B, B + E, e 45 minuti per le altre categorie.

13) LUOGO DELL'ESAME

La parte dell'esame destinata a valutare la padronanza tecnica del veicolo può svolgersi su un terreno speciale.

Quella destinata a valutare i comportamenti nella circolazione avrà luogo, possibilmente, su strade situate al di fuori degli agglomerati, su strade di rapido transito e su autostrade, nonché sulle strade urbane, presentanti i vari tipi di difficoltà che un conducente potrebbe incontrare. L'esame potrà svolgersi in diverse condizioni di densità del traffico.